



Roma, 7 settembre 2006

## Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITÀ ISPETTIVA

Alla Confartigianato Federimprese  
Via Fabbri 9  
40062 – Molinella (BO)

Prot. n. 25/I/0003252

Oggetto: Contratto di lavoro intermittente per i lavori di pulizia industriale – Risposta all'interpello ai sensi dell'art. 9 D. Lgs. 124/2004

La Confartigianato Federimprese di Molinella (BO) ha avanzato richiesta di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di ricorrere al contratto di lavoro intermittente ex art. 33 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003, per ciò che attiene l'attività di pulizia di stabilimenti industriali.

In proposito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela della Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue.

L'art. 33 cit. così dispone: *“Il contratto di lavoro intermittente è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nei limiti di cui all'art. 34 (...)”*.

Ai sensi degli artt. 34 e 40 del D.Lgs. n. 276/2003, l'individuazione delle attività lavorative per le quali è ammesso il contratto di lavoro intermittente è rimessa alla contrattazione collettiva nazionale o territoriale, ovvero in via provvisoriamente sostitutiva a un decreto emanato da questo Ministero.

Stante il mancato intervento della contrattazione collettiva, il Ministero del lavoro con il decreto 23 ottobre 2004, al fine dell'individuazione dei casi in cui è ammissibile il ricorso al lavoro intermittente, ha operato un rinvio alla tabella allegata al Regio Decreto n. 2657 del 1923. Trattasi di attività che, per il proprio carattere di discontinuità, giustificavano, per il legislatore del 1923, regimi speciali in materia di orario di lavoro e che, pertanto, si prestano ad essere considerate come parametro oggettivo ai fini dell'individuazione, richiesta dall'art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 276/2003, delle esigenze a carattere discontinuo ed intermittente specifiche di ogni settore.

Il predetto Regio Decreto, al n. 20, indica: *“il personale addetto ai servizi di alimentazione e di igiene negli stabilimenti industriali”*.

Considerato il significato del concetto di “igiene”, inteso quale svolgimento delle attività necessarie per la pulizia di cose, non sembrano ravvisarsi ostacoli, di natura letterale o logica, per poter ricomprendere nelle attività indicate al n. 20 cit. le attività di pulizia di stabilimenti industriali di cui al presente interpello.

Risulta necessario, evidentemente, che l’attività di pulizia sia svolta all’interno di stabilimenti industriali, da intendersi quali edifici destinati alla produzione industriale. Il carattere industriale deve desumersi dal tipo di lavorazioni eseguite all’interno degli stabilimenti interessati e cioè dalla produzione di beni economici utilizzando e trasformando materie prime e semilavorati.

Resta inteso che le previsioni del D.M. 23 ottobre 2004 restano in vigore fino all’emanazione di una diversa disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Mario Notaro)

PP

LV